

## **Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 27666/2009**

Art. 4 della legge n. 117 del 1988 - Interpretazione - Sopravvenuto svolgimento delle funzioni, da parte del magistrato, nel distretto ricomprendente l'ufficio giudiziario investito del processo - Applicabilità della regola (derogatoria dell'art. 5 cod. proc. civ.) posta dall'art. 30 bis, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Estensione della medesima regola anche alla fase della impugnazione di merito - Necessità - Conseguenze - Momento di rilevazione del sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato - Individuazione.

In tema di foro per le cause di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in relazione alla disciplina recata dall'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - per cui la competenza su dette controversie è del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. e dell'art. 1 disp. att. trans. cod. proc. pen. - trova applicazione, in via di interpretazione sistematica, la regola, dettata in materia di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, posta dall'art. 30-bis, secondo comma, cod. proc. civ. - derogatoria della disciplina normale sulla cd. "perpetuatio" della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ. e volta ad assicurare, anche all'apparenza, il massimo grado di imparzialità della giurisdizione - per cui la "potestas iudicandi" dell'ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado, ma anche di quello adito in sede di impugnazione di merito (sia essa l'appello o la revocazione o, ancora, l'opposizione di terzo), viene meno se il magistrato, del cui operato si discute, sia esso intervenuto o meno nel giudizio, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l'ufficio di merito che in quel momento tratta il processo. Ne consegue, quanto al momento di rilevazione di siffatto sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato, che, ove tale mutamento di fatto si verifichi nel corso del giudizio, sia di primo grado che di impugnazione di merito, troverà applicazione la regola posta dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., per cui l'anzidetta situazione dovrà essere rilevata d'ufficio oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto; ove, invece, la medesima sopravvenienza di fatto si verifichi nella pendenza del termine per l'impugnazione, troverà applicazione l'art. 38 cod. proc. civ., sicché soltanto nel caso di pertinente e tempestiva eccezione di parte o rilevazione d'ufficio nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione si dovrà disporre la "translatio" del processo al diverso giudice individuato in base alle regole dell'art. 11 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27666 del 30/12/2009

---

### **Competenza**

### **Incompetenza**

### **Valore**

**Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 27666/2009**

**Territorio**

**Funzionale**

**Corte**

**Cassazione**

**27666**

**2009**